

CAPITOLO 1

Le reti ed il contratto di rete

Principi generali


Il "contratto di rete" è stato introdotto con l'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, (convertito con l. n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la n.122/2010).

Il dettato normativo dell'art.3 de "*la legge*", in cui è inserita la disciplina del contratto di rete, ha ad oggetto i distretti produttivi e le reti d'impresa (ed in forza di questo collegamento normativo al contratto di rete continuano ad applicarsi anche le norme di cui all'art. 1 comma 368 lett. b), c) e d) della legge n.266/2005 previste per i distretti produttivi).

Il contesto economico, in cui sopraggiunge il contratto di rete, è già caratterizzato dall'esistenza di fenomeni di organizzazione e cooperazione inter - imprenditoriale, noti, nella fenomenologia economica, come reti di imprese e reti contrattuali, ossia forme di esercizio dell'iniziativa economica e produttiva presenti nel nostro tessuto economico da decenni e rappresentanti una strategia che le imprese italiane hanno trovato per operare nel mercato economico nazionale ed internazionale. Si tratta, pertanto, di capire e stabilire in che rapporto si ponga il novello contratto di rete con questi modelli preesistenti, ed a questo proposito tre diverse ricostruzioni sono state offerte dai primi interpreti in dottrina.

Secondo alcuni il legislatore ha introdotto un nuovo tipo contrattuale che va ad affiancarsi a quelli già disciplinati. Altri autori, invece, sostengono la natura transattoriale del contratto: pertanto potendo esso essere impiegato per diverse funzioni, con un solo strumento si potrebbero realizzare attività finora rimesse a singole, distinte, figure contrattuali. Altra interpretazione, invece, sostiene che il contratto di rete non rappresenti un tipo contrattuale nuovo, bensì un insieme di requisiti in presenza dei quali contratti funzionali alla cooperazione inter - imprenditoriale,





comunque denominati, consentono ai contraenti di avvalersi di agevolazioni e benefici.

Definizione, geni e caratteristiche delle reti

Per rete si intende il fenomeno economico e giuridico in cui più imprese, indipendenti, agiscono in modo coordinato, dando vita ad operazioni economiche ed organizzative diversificate ed in questo senso eterogenee.

Per operare in rete, tanto nell'organizzare la produzione, quanto lo scambio, sono stati impiegati numerosi modelli giuridici: si pensi ai consorzi, mandati collettivi, A.T.I., joint ventures, G.E.I.E., contratti di franchising, contratti di subfornitura. L'eterogeneità, tanto funzionale quanto strutturale, caratterizza la manifestazione in concreto delle reti.

Per quanto concerne i motivi e le esigenze produttivo-distributive che portano alla formazione di sistemi reticolari:

- le reti possono nascere per effetto dello snellimento delle grandi organizzazioni integrate, che per ridurre costi ricorrono sempre più a forme di outsourcing delle lavorazioni, dei servizi, delle competenze, rivolgendosi a imprese e professionisti esterni.
- in secondo luogo si formano reti quando le imprese trovano i vantaggi del "mettersi in rete" per conseguire economie di scala e di specializzazione che ciascuna singola impresa non potrebbe conseguire (cd. effetto di espansione conseguibile con la rete);
- infine, le reti sono considerate l'effetto diretto della globalizzazione, perché le imprese, che vogliono operare in nuovi mercati o che cercano nuovi clienti, si organizzano per gestire piattaforme di relazione sempre più complesse ed articolate.

C'è una distinzione, che in parte rispecchia anche la diversa genesi del fenomeno, da osservare: altro è parlare di rete di imprese ed altro di impresa a rete. Entrambe sono costituite da un modello reticolare, ma con struttura e modalità operative differenti: mentre nel primo caso la formazione della rete avviene tramite l'incremento e la stabilizzazione di processi collaborativi tra piccole e medie imprese; nel caso dell'impresa a rete, invece, la costituzione è dovuta a fenomeni di decentramento produttivo della grande impresa. Talvolta le organizzazioni a rete

sono forme intermedie di organizzazione tra la disintegrazione verticale, operata dalla grande impresa per mezzo degli accordi di subappalto, e la rete orizzontale di piccole imprese: si tratta di reti orizzontali ma fondate su un insieme di rapporti tra il centro e la periferia, sia dal lato della domanda che dell'offerta.

Quanto ai tratti caratterizzanti le reti, va riconosciuto che le diverse figure impiegate nella nostra realtà economica, che costituiscono - o possono costituire - la veste giuridica di sistemi reticolari, sono fondati o caratterizzati da: autonomia, interdipendenza, coordinamento, cooperazione, stabilità e flessibilità.

- (1) **Autonomia:** le imprese che partecipano ad una rete sono formalmente e giuridicamente distinte, talvolta anche concorrenti, e la rete assume a strumento di governo e coordinamento.
- (2) **Collaborazione e complementarità:** la rete dà luogo a forme di collaborazione concernenti attività complementari che si svolgono in una singola fase o comprendono più fasi della filiera produttiva. La rete si costituisce quando le relazioni di mercato si rivelano inadeguate a gestire ed organizzare la complementarità della produzione e/o distribuzione e l'impresa, verticalmente integrata, si trova ad affrontare costi eccessivi, oppure più imprese conferiscono beni, servizi e/o competenze diversi e necessari alla definizione di un nuovo processo produttivo o alla produzione di un bene che assicuri competitività
- (3) **Stabilità:** la trama di relazioni che si instaurano tra le imprese in una rete tendenzialmente stabile.
- (4) **Interdipendenza:** è caratteristica che ricorre quando vi siano elevati investimenti specifici (che possono riguardare processi produttivi, tecnologie, oppure la fase distributiva), e questo comporta una collaborazione in cui i costi di uscita dalla relazione di rete si fanno elevati. Inoltre interdipendenza significa condizionamento tra le imprese della rete, tra le loro forme organizzative e tra i processi decisionali che ad esse fanno capo, interdipendenza che si coniuga, pur sempre, con autonomia, giuridica ed economica delle imprese.

Classificazione delle reti

Dall'analisi empirica del fenomeno reticolare, emerge una tripartizione di schemi





logici attorno ai quali si possono articolare le reti.

Un primo schema è rappresentato da una molteplicità di rapporti paralleli tra loro (ad esempio una rete distributiva in franchising): in questa ipotesi i contratti possono essere considerati in modo separato l'uno dall'altro.

Un secondo schema è costituito da un insieme di contratti bilaterali (per esempio più rapporti di subfornitura all'interno di una filiera per la produzione di diversi componenti del prodotto, che verrà assemblato alla fine): in questo caso il modello giuridico di riferimento è quello dei contratti collegati.

Il terzo schema di rete tra imprese utilizza i contratti plurilaterali (ad esempio un consorzio): l'accordo vincola tutti gli aderenti alla rete.

Altra tripartizione che descrive le diverse tipologie di reti, è quella che distingue le reti organizzative, da quelle contrattuali e miste. Si ha rete organizzativa quando il modello organizzativo assunto sia quello della società, o dell'associazione, fondazione o consorzio (o società consortile).

Le reti contrattuali, invece, possono essere basate su contratti plurilaterali o su contratti bilaterali collegati, nel primo caso si versa in un'ipotesi di rete di impresa, nel secondo in una rete di contratti collegati. Quando la rete è costituita da una serie di contratti collegati, perché vi sia rete occorre una relazione strumentale di complementarità tra le attività delle imprese, devono sussistere elementi di collegamento sotto il profilo della causa e dell'oggetto, espressione dell'interdipendenza tra le attività. Le reti miste si verificano quando ad una rete contrattuale (ad esempio di subfornitura) si affianchi una rete organizzativa (ad esempio una società consortile per la ricerca e lo sviluppo tecnologico). Spesso le reti vanno soggette ad evoluzioni, passando, pertanto, da forme contrattuali a forme miste.

Fino ad ora si sono prese in considerazione le ragioni che attengono alla genesi del fenomeno reticolare e le principali caratteristiche che lo connotano, qualunque sia la veste giuridica da esso assunta.

D'ora innanzi ciò che verrà considerato sarà, invece, il contratto di rete ai sensi dell'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 come modificato dal d.l. n.78/2010 convertito con l.n.122/2010 (in queste pagine convenzionalmente definito "*la legge*").

È noto che dopo la modifica del 2010, l'istituzione del fondo patrimoniale e dell'organo comune sono divenute facoltative: essi non costituiscono pertanto parte del

contenuto necessario del contratto.

Costituiscono, invece, elementi necessari ai sensi de *“la legge”*, perché un accordo interimprenditoriale sia qualificabile come contratto di rete:

- la presenza con relativa individuazione di almeno due imprenditori partecipanti;
- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonchè le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la durata del contratto;
- le modalità di adesione di altri imprenditori;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione a quest'ultimo conferiti).

Costituiscono contenuto eventuale del contratto di rete:

- l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso;
- se il contratto ne prevede l'istituzione, l'individuazione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- la previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

Non sono elementi richiesti da *“la legge”*, ma quasi sempre presenti nelle diverse reti ad oggi stipulate, l'indicazione della denominazione e della sede della rete.

La scelta di quest'ultima è opportuno venga fatta con riflessione potendo assumere la valenza di elezione di domicilio rispetto ai terzi con conseguenti riflessi processuali.





Dalla disciplina vigente emerge, pertanto, l'elasticità della fattispecie contrattuale in oggetto, caratterizzata da un contenuto obbligatorio, peraltro a geometria variabile e da un contenuto facoltativo, all'interno dei quali ampio è lo spazio concesso all'autonomia privata e scarna è la disciplina legale suppletiva in assenza di specifica regolamentazione pattizia.